



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 158Anno 1981Prot. n. 16789/ 1994

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 6 Giugno 1980
presentata dal Sig. SOC. D.I.V.A. (CF. 00716300348)
nato a -
residente in Fidenza
Via Bondi n. 17
registrata il 6 Giugno 1980
al Prot. Generale n. 16789
corrispondente al n. 1994 di prot.
del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato di civile
abitazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 78
particella n. 361-362 posta in Marina di Carrara
Via Tresana

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n°209 del 31/7/80C.I.B.A.VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. 371 del 5/11/80

VISTO il parere n. 22 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 1/8/1980

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. - in data -

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6 agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

Vista la legge n°373 del 30/4/76 relativa al contenimento del consumo energetico.

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. SOC. D.I.V.A. residente a Fidenza
Via Bondi n. 17

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire i lavori di costruzione di un fabbricato uso civile
abitazione a Marina di Carrara Via Tresana

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - **Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 25.225.050,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/78.

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 4.065.750,= relativa agli oneri di urbanizzazione. **(vedere fidejussione Soc. Cattolica Assicurazioni per £. 12.197.2450,=)**

La quota di L. 597.470,= commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1). **(vedere fidejussione Soc. Cattolica Assicurazione per £. 8.364.580,=)**

C) - **Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. — a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. — del —.

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il — le relative aree, nonché Mq. — afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. del rilasciata da

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le Istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 5/5/81..... (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre)..... (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

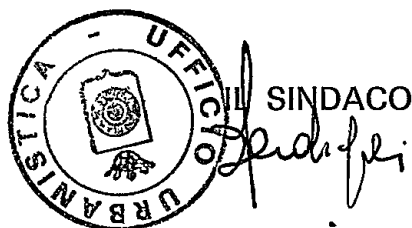
(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le Istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le Istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali



Carrara addì 27 aprile 1981

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Renzo Fanni

addì,

12/5/81